



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 19 luglio 2021 n.135

(Ratifica Decreto - Legge 14 giugno 2021 n.106)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 14 giugno 2021 n.106 – Misure urgenti per la riorganizzazione della scuola anche legate alla emergenza sanitaria provocata dal COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza, in costanza dell'emergenza epidemiologica provocata dal COVID-19, di provvedere al più presto all'adozione di misure straordinarie per la regolare conclusione dell'anno scolastico 2020/2021, l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e lo svolgimento degli esami di fine ciclo nella Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e Centro di Formazione Professionale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 14 giugno 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 luglio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 15 luglio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 14 giugno 2021 n.106 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ANCHE LEGATE ALLA EMERGENZA SANITARIA PROVOCATA DAL COVID-19

TITOLO I MISURE URGENTI PER LA SCUOLA

Art. 1

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2020/21)

1. Il Segretario di Stato all'Istruzione, di concerto con il Segretario di Stato per il Lavoro per quanto di competenza, adotta per l'anno scolastico 2020/21 specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi della Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e degli esami di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base del Centro di Formazione Professionale, in deroga alla normativa vigente, così come descritto nei successivi commi e negli allegati al presente Decreto.

2. L'esame di Stato conclusivo della Scuola Media Inferiore si svolge unicamente tramite colloquio, tenuto in presenza; le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale sono descritte nell'Allegato 1.
3. L'esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria Superiore si svolge unicamente tramite colloquio, tenuto in presenza; le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale sono descritte nell'Allegato 2.
4. Le modalità di svolgimento delle prove dell'Esame di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base del Centro di Formazione Professionale, nonché la composizione delle Commissioni d'esame, in deroga alla normativa vigente, sono descritte nell'Allegato 3.
5. Qualora ci siano degli alunni che già presentavano nel primo quadrimestre carenze in diverse discipline e che abbiano partecipato in maniera fortemente discontinua nei periodi in cui è stata attivata la Didattica a Distanza, potranno essere non ammessi alla classe successiva con il parere favorevole della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Classe.

Art. 2

(Misure amministrative e organizzative urgenti per la conclusione dell'anno scolastico 2020/21 e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/22)

1. Per una organizzazione ottimale della scuola nell'anno scolastico 2021/22, che consenta una strutturazione diversa dovuta alle condizioni sanitarie determinate dal COVID-19, anche ai fini della redazione del Piano cattedre 2021/22 si deroga agli articoli 1 e 3 del Decreto Delegato 24 Settembre 2018 n.121 e il comma 2 dell'articolo17 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n. 86.
2. La formazione delle classi e delle relative sezioni nelle scuole di ogni ordine e grado potrà prescindere per quanto concerne i numeri minimi da quanto previsto negli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge 27 giugno 2003 n. 87.
3. In presenza di ulteriori emergenze successive alla definizione del Piano cattedre, i Dirigenti delle scuole e del Centro di Formazione Professionale potranno richiedere, sentito il parere del proprio Direttore di Dipartimento, l'assegnazione di nuovi incarichi di personale docente. In caso di assenza di insegnanti disponibili nelle graduatorie per sostituzioni per periodi non superiori a 90 giorni il Congresso di Stato, sentito il Direttore del Dipartimento Istruzione e la Direzione della Funzione Pubblica, può conferire incarichi anche a docenti in pensione da non più di cinque anni.
4. Per garantire il servizio di refezione nel periodo di emergenza sanitaria, i Dirigenti delle scuole, potranno richiedere l'integrazione del personale non docente con la qualifica di bidello-cuoco secondo le modalità di cui al precedente comma.
- 4 bis. E' dato mandato alla Direzione della Funzione Pubblica di redigere apposito regolamento contenente le disposizioni applicative relative a quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo. Il regolamento sarà pubblicato sul sito della Direzione della Funzione Pubblica.
5. Al fine di consentire la ripresa, la prosecuzione e la ordinata conduzione dei progetti, sospesi o non completamente attuati a causa dell'emergenza sanitaria, e un'adeguata gestione di attività educative ed amministrative, è consentita la proroga, per un ulteriore anno, del personale in distacco negli staff dirigenziali di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n. 86.
6. È altresì possibile la conferma del distacco, per un ulteriore anno, di docenti in servizio presso i Centri di Documentazione, il Centro per il Monitoraggio del Sistema di Istruzione e Formazione, la Ludoteca e del docente Coordinatore per il plurilinguismo.
7. A parziale rettifica dell'articolo7, comma 1, del Decreto Delegato n. 86/2014, presso i Centri di Documentazione:
 - i) viene confermato il distacco di un educatore dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia – Asili Nido Statali, che assume la gestione del Centro di Documentazione degli Asili Nido secondo quanto previsto dall'articolo 39 del Regolamento 13 luglio 2007, n. 6, il cui comma 2 viene abrogato. L'educatore in distacco al Centro di documentazione viene designato dall'assemblea plenaria degli Educatori, previa presentazione di candidatura. La nomina è

annuale e può essere rinnovata analogamente a quanto previsto per gli altri ordini scolastici. L'orario di servizio è di 36 ore settimanali per tutto l'anno solare.

ii) viene confermata, per l'anno scolastico 2021/2022, una figura aggiuntiva, tramite il distacco di un insegnante della Scuola Secondaria Superiore, per svolgere le funzioni di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) del Decreto Delegato n. 86/2014, in particolare relativamente al supporto di metodologie didattiche innovative e l'implementazione di competenze digitali.

8. Il Decreto Delegato 19 settembre 2017 n. 109, "Prosecuzione della sperimentazione del plurilinguismo nel sistema educativo e formativo sammarinese" viene prorogato di un ulteriore anno, così come la figura a suo tempo individuata tramite Bando di Selezione quale coordinatore del plurilinguismo nelle scuole.

9. L'articolo 2, comma 1 della Legge 17 luglio 1979 n. 41 è così integrato: "Con la stessa modalità si procede a ricoprire i posti di insegnamento, ad orario completo o parziale, che si rendano temporaneamente vacanti per effetto di quanto previsto al precedente periodo."

Art. 3

(Valutazione nella Scuola Elementare)

1. A parziale modifica dell'articolo 2, comma 1, della Legge 1 marzo 2010 n. 141, dall'anno scolastico 2021 – 2022, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Elementare è espressa unicamente mediante giudizi descrittivi rapportati a differenti livelli di apprendimento.

2. I giudizi descrittivi sono correlati ad obiettivi di apprendimento individuati dal Collegio dei Docenti e riferiti alle discipline previste dal piano di studio e alle aree di formazione trasversali, indicate nell'allegato A della Legge 6 giugno 2019 n. 95.

3. In analogia a quanto disposto al comma 1, anche i risultati delle verifiche intermedie sono formulati attraverso giudizi descrittivi, al fine di fornire informazioni accurate all'alunno e sostenerlo nel suo processo di apprendimento.

Art. 4

(Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione)

1. **Il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 86 del 14 giugno 2014 è così modificato:**

"2. Gli insegnanti aspiranti all'incarico presso il Centro per il Monitoraggio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

I. **Esperienza almeno quinquennale come insegnante o educatore**

II. **competenze nel campo della documentazione e della formazione."**

2. **Le competenze di cui al comma 1 devono essere ritenute preponderanti rispetto ad altri requisiti nella valutazione dei candidati.**

Art. 5

(Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia)

1. Sulla base delle indicazioni generali previste al comma 3 dell'articolo 77 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223, per il periodo agosto 2021 - dicembre 2022 i posti convenzionati di cui alla schema di convenzione approvato dal Congresso di Stato con la delibera del 19 gennaio 2021 n. 48 sono definiti in numero di 58 distribuiti come segue:

- n. 14 posti bambino per il gestore Asilo Nido "Bosco Incantato"
- n. 16 posti bambino per il gestore Spazio Bambini "Tana Libera Tutti"
- n. 14 posti bambino per il gestore Spazio Bambini "Il Ponte di Stelle"
- n. 14 posti bambino per il gestore Spazio Bambini "Il Maggiolino"

2. L'accettazione da parte delle famiglie di uno dei posti convenzionati di cui al comma comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'accesso a posti diversi negli asili nido o negli spazi bambini. Eventuali deroghe, relative al passaggio dalle strutture convenzionate agli asili nido statali, potranno essere concesse, previa motivata richiesta della famiglia, a seguito di specifiche indicazioni del Servizio Minori.

3. Come previsto dall' articolo 20 della Legge 25 maggio 2004 n. 68, dall' articolo 5 della Legge 28 gennaio 2005 n. 12 e a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 34 del Regolamento Organizzativo Gestionale degli Asili Nido statali 13 luglio 2007 n. 6, la retta degli asili nido è suddivisa in una quota fissa ed in una quota giornaliera. La quota fissa della retta viene ripartita in base alle fasce orarie di frequenza nella seguente misura:

- a) Fascia oraria: dalle 7.30 alle 13.00 oppure dalle 11.00 alle 16.30: euro 160,00 (centosessanta)
- b) Fascia oraria: dalle 7.30 alle 14.30: euro 210,00 (duecentodieci/00)
- c) Fascia oraria: dalle 7.30 alle 16.30: euro 250,00 (duecentocinquanta/00)
- d) Fascia oraria: dalle 7.30 alle 18.00: euro 280,00 (duecentottanta/00)

L'attivazione della fascia d) è prevista, per il periodo novembre-giugno di ogni anno, qualora ricorrano le condizioni di cui dall'articolo 12 del Decreto Delegato n. 86/2014.

4. L'articolo 7 del Regolamento n. 6/2007 è modificato come segue: "L'orario di lavoro del personale è regolato dalle disposizioni contrattuali vigenti. Fermi restando gli orari di apertura degli Asili Nido, l'articolazione oraria tra prestazioni di rapporto diretto con i bambini e le bambine ed attività collegiali di programmazione e formazione permanente prevede ore 3.00 di lavoro su base settimanale d'Equipe per gli Educatori. Tali ore potranno essere utilizzate con flessibilità, in funzione delle esigenze di servizio, fino al totale di 120 ore annuali, comprensive anche delle attività di collaborazione con le famiglie, attività socializzanti quali laboratori, momenti conviviali e gruppi di studio."

5. A parziale modifica dell'articolo 9 del Regolamento n. 6/2007, la nomina del coordinatore di settore degli Asili Nido Statali può essere confermata fino ad un massimo di tre anni.

6. Il coordinatore di plesso degli Asili Nido Statali, di cui all'articolo 10 del Regolamento n. 6/2007, percepisce una indennità di coordinamento mensile di euro 100,00 (cento/00) per 11 mensilità, in via generale da settembre all'agosto successivo, fatte salve diverse esigenze organizzative. Il coordinatore di plesso può essere confermato annualmente.

7. Il Dipartimento Istruzione attiverà un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento delle OOSS, per definire, entro il 31 dicembre 2021, una proposta di modifica del Regolamento n. 6/2007.

8. Conformemente alla normativa di settore viene introdotto anche per i Servizi Educativi per la Prima Infanzia il calendario scolastico; L'individuazione del calendario avverrà contestualmente a quello delle scuole di ogni ordine e grado.

9. Il Calendario conterrà tra le altre le seguenti chiusure:

- Festività pasquali e natalizie;
- Agosto: due settimane continuative;
- Settembre: una settimana per aggiornamento del personale dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, Educatori e Addetti.

Al personale dei servizi educativi per la prima infanzia, educatori ed addetti, si applicano altresì le chiusure per le eventuali ulteriori festività previste in sede di adozione del calendario scolastico senza l'utilizzo di congedi, ferie o riposi.

10. Considerata l'introduzione del Calendario scolastico, il personale educatore, in analogia al corpo docente, non beneficia più dei riposi di cui "all'Accordo tra la Pubblica Amministrazione e le OOSS per la gestione dei riposi nei periodi di chiusura degli Asili Nido statali-Servizi Educativi per la prima Infanzia" del 12 giugno 2008.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 49, comma 1 della Legge 5 dicembre 2011 n.188)

1. All'articolo 49, comma 1 della Legge n.188/2011 è aggiunta la seguente lettera f *bis*):
“f *bis*) i distacchi amministrativi di personale docente presso Segreterie di Stato, Dipartimenti, Articolazioni e Unità Organizzative del Settore Pubblico Allargato.”.

Art. 7

(Conclusione corso di specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione)

1. È consentito ai corsisti dell'edizione 2020/2021 del “Corso di specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione”, previo il superamento della prova svolta il 14 maggio 2021, di potersi iscrivere nelle graduatorie per l'insegnamento, di poter accedere al conferimento di incarichi e supplenze e alla relativa maturazione del punteggio, se già in possesso di abilitazione TFA.
2. Coloro che fra i corsisti non riuscissero ad ultimare le ore di tirocinio previste, entro l'anno scolastico 2020/2021, dovranno concluderle alla ripresa della scuola nel nuovo anno. Anche per questi ultimi varranno le condizioni di cui al comma 1.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 7-bis della Legge 17 giugno 1979 n. 41 introdotto all'articolo 9 del Decreto - Legge 1 giugno 2021 n. 97 - Iscrizione alle graduatorie per l'insegnamento)

1. L'articolo 7-bis della Legge 17 luglio 1979 n. 41 introdotto con l'articolo 9 del Decreto - Legge 1 giugno 2021 n. 97 è così sostituito:

“Art. 7-bis

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono esonerati dalla presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento nelle Scuole di ogni ordine e grado coloro che risultino già inseriti nelle stesse per l'anno scolastico 2020/2021. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i predetti aspiranti all'insegnamento non sono, pertanto, tenuti alla presentazione della domanda e della relativa documentazione previste dagli articoli 6, 7 e 9.
2. Gli aspiranti di cui al comma 1 hanno, comunque, facoltà, entro il termine di cui all'articolo 6, di presentare all'UO Ufficio Gestione Personale PA (UGPPA) documentazione relativa a:
 - a) titoli di studio aggiuntivi;
 - b) superamento di ulteriori esami;
 - c) completamento di corsi di laurea;
 - d) variazione del numero telefonico.
3. La Commissione per la formazione delle graduatorie per incarichi e supplenze provvederà d'ufficio, sulla base dei dati ed informazioni nella disponibilità dell'UO UGPPA, eventualmente integrati ai sensi del comma 2, all'inserimento nelle graduatorie dei soggetti di cui al comma 1 ed all'aggiornamento dell'eventuale punteggio di servizio dagli stessi maturato.
4. Qualora l'aspirante all'insegnamento già inserito nelle graduatorie per l'anno scolastico 2020/2021 intenda successivamente iscriversi per nuovi insegnamenti, lo stesso è tenuto a presentare all'UO UGPPA apposita domanda di iscrizione, corredata della necessaria documentazione, riferita unicamente ai suddetti nuovi insegnamenti mentre l'Amministrazione procederà d'ufficio, ai sensi del comma 3, per gli insegnamenti in relazione ai quali l'interessato risultasse già iscritto nell'anno scolastico 2020/2021.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i soggetti rientranti nel superiore esonero dall'obbligo di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie che intendano evitare l'inserimento d'ufficio di cui al comma 3, potranno presentare istanza di revoca dell'iscrizione nell'una o più specifiche graduatorie.

6. In relazione ai soggetti rientranti nel superiore esonero dall'obbligo di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permane, inoltre, valida ed efficace l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione sul portale internet della Pubblica Amministrazione dagli stessi già rilasciata in sede di presentazione dell'originaria domanda di iscrizione.

7. Gli aspiranti che non risultino già iscritti nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2020/2021 permangono soggetti all'onere di presentazione della domanda e relativa documentazione all'UO UGPPA secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 9.

8. La Commissione per la formazione delle graduatorie per incarichi e supplenze ha, inoltre, il potere di provvedere d'ufficio alla correzione di errori materiali che dovessero essere riscontrati nelle graduatorie formate in relazione a ciascun anno scolastico.”.

Art. 9

(Iscrizione alle graduatorie per Addetti ed Educatori nei Servizi per la prima Infanzia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della Legge n. 41/1979, come modificato dal precedente articolo 8, si applicano anche ai fini dell'inserimento e formazione delle graduatorie per incarichi e sostituzioni sui profili di ruolo (PDR) di Addetto Tecnico (ADETE) ed Educatore nei Servizi per la prima infanzia (EDUCAT) presso l'UO Servizi Socio e Educativi per la Prima Infanzia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Criteria e modalità per l'attribuzione del voto negli scrutini finali, e per lo svolgimento dell'Esame di Stato di Scuola Media, limitatamente all'anno scolastico 2020 – 2021.

Art. 1

(Scrutini finali)

1. Gli insegnanti del Consiglio di Classe, compilano in sede di valutazione per ogni singolo alunno un profilo personale concernente:
 - a) il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno nelle singole discipline;
 - b) il comportamento;
 - c) la partecipazione alle attività scolastiche e il livello globale di maturazione raggiunto da ogni singolo alunno, compreso il periodo di didattica a distanza.
2. Per ogni singola disciplina, i singoli insegnanti propongono al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, una valutazione espressa in decimi che può essere accompagnata da un giudizio analitico.
3. La valutazione finale nelle singole discipline è una valutazione globale del percorso formativo dell'alunno nell'intero anno scolastico.
4. Per ogni singolo alunno, ogni insegnante propone al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, la valutazione del comportamento mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
5. Per ogni singolo alunno il Consiglio di Classe esprime un giudizio globale, secondo le indicazioni del punto c) comma 1, che tiene conto del lavoro svolto durante tutto l'anno scolastico.
6. Sono ammessi alla classe successiva e all'Esame di Stato di Scuola Media gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nella valutazione del comportamento; la decisione viene assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dal Consiglio di Classe.

Art. 2

(Documentazione della programmazione svolta)

1. Entro le date definite dal Dirigente Scolastico ciascun insegnante di classe terza trasmette alla scuola e ai propri studenti, attraverso il registro elettronico, il documento finale della programmazione svolta nell'ambito della propria disciplina.

Art. 3

(Commissioni d'esame)

1. Le Commissioni d'esame per la Scuola Media sono nominate dal Segretario di Stato per l'Istruzione, su proposta del Dirigente.
2. Per ciascuna classe terza della Scuola Media è nominata una Commissione composta da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, tranne quelli di Religione e di Etica, cultura e società.
3. Nel caso in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il dirigente può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza oppure la loro sostituzione.

Art. 4

(Esame di Stato di Scuola Media)

1. L'esame di Stato di Scuola Media, al termine dell'anno scolastico 2020-2021, si svolge con una sola prova orale in presenza, ai sensi dell'articolo 1 del presente Decreto Legge.
2. Il candidato che, per motivazioni certificate di salute o dimostrata forza maggiore, non potesse svolgere l'esame in presenza, può sostenere l'esame in videoconferenza dietro richiesta della famiglia, motivata e corredata di idonea documentazione, al dirigente scolastico.
3. La sessione d'esame ha inizio dopo il termine delle lezioni. Il calendario di convocazione viene comunicato tramite registro elettronico.

Art. 5

(Svolgimento dell'Esame di Stato di Scuola Media)

1. La prova d'esame consiste nella presentazione, da parte del candidato, di un dossier d'esame in cui vengono affrontati temi che coinvolgono le varie discipline in maniera trasversale. L'esame può essere integrato dalla somministrazione di alcuni quesiti aggiuntivi e/o un breve colloquio in lingua.
2. La valutazione complessiva tiene conto del risultato dell'esame, del documento di valutazione finale e di quello del primo quadrimestre. I parametri per la valutazione sono decisi in sede di Commissione Plenaria d'Esame.
3. L'esame di Stato della Scuola Media si conclude:
 - a) in caso di esito positivo, con l'attribuzione di una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi e illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.
 - b) in caso di esito negativo, con la dichiarazione di "non licenziato".

Art. 6

(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)

1. Ai candidati che si trovino impossibilitati, per gravi motivi documentati, a partecipare anche in videoconferenza al colloquio orale nella data prevista, la commissione può concedere la facoltà di sostenere la prova in altra data, entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario dei colloqui.
2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1, i candidati, tramite i propri genitori, possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, anche in modalità telematica, producendo istanza al dirigente scolastico entro il giorno successivo all'assenza.

Modalità e criteri per l'attribuzione del voto finale nella scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2020 – 2021 e regolamento per lo svolgimento degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali per l'anno scolastico 2020 – 2021

Art.1

(Valutazione finale)

1. La valutazione finale è da intendersi come l'esito delle valutazioni conseguite nel primo e nel secondo quadrimestre. Ad essa concorrono, oltre ai voti e ai giudizi maturati nelle verifiche scritte e orali, la partecipazione attiva, l'impegno e il rispetto delle scadenze.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica svolta in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. Nelle classi antecedenti quella finale, l'ammissione degli studenti all'anno successivo è disposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 4, 5 e 6 del Decreto - Legge 25 ottobre 2010, n. 171.
4. In caso di rinvio del giudizio finale di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto-Legge del 25 ottobre 2021, n. 171, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie unitamente alle decisioni assunte dal consiglio di classe. Contestualmente sono comunicati il programma di lavoro per il periodo estivo nonché le modalità e i tempi delle relative prove di accertamento.
5. Nel mese di settembre, entro la data d'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, si effettua l'accertamento del recupero delle carenze formative riscontrate al momento del rinvio della formulazione del giudizio finale.
6. Gli studenti con giudizio finale sospeso sono tenuti a frequentare i corsi di recupero predisposti dalla Scuola prima dell'accertamento del recupero di cui al precedente comma. Eventuali frequenze irregolari ai corsi di recupero da parte degli studenti saranno considerate in sede di formulazione del giudizio finale.

Art. 2

(Regolamentazione per lo svolgimento degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali)

1. Nei successivi articoli sono definite l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2020 – 2021.

Art. 3

(Inizio della sessione d'esame)

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 18 giugno 2021 alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui.

Art. 4

(Ammissione dei candidati)

1. L'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 5 e all'articolo 3 della Legge del 28 gennaio 2019 n. 20.

Art. 5

(Prova d'esame)

1. Le prove scritte d'esame di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge n. 20/2019 sono sostituite con un unico colloquio, da effettuarsi in presenza, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. Attraverso la prova d'esame, il candidato dimostra di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite

e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.

3. Il colloquio ha una durata complessiva di ottanta minuti circa ed è articolato in tre parti:

a) Presentazione di un elaborato a cura del candidato.

Il candidato presenta e discute un elaborato scritto e/o multimediale concernente le discipline caratterizzanti, per come individuate al successivo articolo 6. L'elaborato può essere integrato dagli apporti di altre discipline previste dal piano di studi. Gli argomenti dell'elaborato sono concordati da ciascun candidato con i docenti delle discipline caratterizzanti e delle altre discipline eventualmente coinvolte.

Al termine della presentazione, ai docenti è riservata la facoltà di approfondire alcuni degli argomenti toccati dal candidato ovvero di proporre di nuovi, nell'ambito della propria disciplina.

Nel complesso, la prima parte del colloquio ha una durata di circa trenta minuti.

b) Discussione di un testo di Letteratura italiana.

Il candidato discute un breve testo già oggetto di studio durante il quinto anno e incluso nella programmazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. Il testo è scelto e proposto dal docente della disciplina al candidato il giorno stesso del colloquio. La seconda parte del colloquio ha una durata di circa venti minuti.

c) Spunti di riflessione promossi su iniziativa della commissione.

I commissari sottopongono al candidato documenti o spunti di riflessione inerenti i nodi concettuali delle proprie discipline, tenendo conto anche degli argomenti che più si prestano a una discussione ad ampio respiro e interdisciplinare.

La commissione provvede alla predisposizione del materiale da sottoporre al candidato all'inizio di ogni giornata di colloqui.

La parte conclusiva del colloquio ha una durata di circa trenta minuti.

4. Ciascun candidato, nel periodo di preparazione all'esame, è assistito da un docente referente, il quale lo accompagna nella stesura dell'elaborato e promuove l'acquisizione di una maggiore consapevolezza in merito ai differenti aspetti che caratterizzano l'esame di Stato. Il docente referente, individuato nell'ambito del consiglio di classe, verifica altresì che il candidato rispetti le modalità e le tempistiche stabilite per la presentazione dell'elaborato.

5. Entro le date definite dal Dirigente Scolastico il candidato trasmette l'elaborato di cui al precedente comma al docente referente e al coordinatore di classe, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica del tecnico di laboratorio. Qualora il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato nei tempi prescritti, la discussione si svolge comunque in relazione agli argomenti assegnati; della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.

Art.6

(Discipline caratterizzanti)

1. Le discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo sono le seguenti:

- Liceo Classico: Greco e Latino.
- Liceo Linguistico: Inglese e una lingua a scelta del candidato tra Tedesco e Francese.
- Liceo Scientifico: Matematica e Fisica.
- Liceo Economico – Aziendale: Economia Aziendale.

Art.7

(Programmazione svolta)

1. Entro le date definite dal Dirigente Scolastico ciascun membro del consiglio di classe elabora un documento che esplicita la programmazione svolta nell'ambito della propria disciplina e lo trasmette al Dirigente scolastico e ai propri studenti attraverso le apposite sezioni del Registro Elettronico.

2. La programmazione trasmessa fa fede ai fini dell'accertamento, in sede d'esame, delle conoscenze e delle competenze del candidato.

Art. 8
(Credito scolastico)

1. Al credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il vicepresidente del consiglio di classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, sulla base rispettivamente delle tabelle A e B in calce al presente Regolamento.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe verifica l'esattezza della conversione del credito scolastico effettuata dal vicepresidente e provvede all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla base della tabella C in calce al presente Regolamento.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti.

Art. 9
(Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame sono costituite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge n. 20/2019 e sono pubblicate a seguito dell'emanazione del presente Decreto - Legge.
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
3. Non è consentito ai componenti delle commissioni rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
4. L'eventuale assenza motivata di un componente della commissione dà luogo alla nomina di altro docente individuato dal dirigente scolastico fra il personale in servizio o in subordine assunto in qualità di supplente e nominato dal Segretario di Stato per l'Istruzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge n. 20/2019.

Art. 10
(Valutazione)

1. Al termine di ogni colloquio, la commissione assegna a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, risultato della somma dei punti acquisiti in ragione del credito scolastico, per un massimo di sessanta punti, e dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti. Il punteggio attribuito a ciascun candidato è ratificato in sede di scrutinio finale.
2. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.
3. Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno cinquanta punti ed un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno trenta punti.
4. La commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti alle seguenti condizioni:
 - a) non aver fruito del punteggio integrativo di cui al precedente comma;
 - b) aver conseguito il credito scolastico massimo, con voto unanime del consiglio di classe.

Art. 11
(Prova d'esame per i candidati con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento)

1. Per i candidati con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento, la prova orale è predisposta ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 20/2019.

2. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.
3. I docenti di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione, su indicazione del consiglio di classe.

Art. 12

(Sessioni suppletive)

1. I candidati degenti in luoghi di cura o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nella data prevista per il colloquio, possono posticipare il colloquio ovvero sostenerlo in videoconferenza inoltrando al dirigente scolastico motivata richiesta, corredata di idonea documentazione.
2. Il dirigente scolastico, in qualità di presidente della commissione, dispone la modalità d'esame in videoconferenza solo nel caso in cui non sia possibile individuare una nuova data per lo svolgimento del colloquio orale in presenza entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario.

Art. 13

(Sessione straordinaria)

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia debitamente certificata ovvero dovuta a grave e documentato motivo, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nella data stabilita o comunque entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario, è data facoltà presentare istanza al dirigente scolastico, entro il giorno successivo all'assenza, per sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria.

Art. 14

(Svolgimento dei lavori dei commissari in modalità telematica)

1. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente di commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

Art. 15

(Disposizioni organizzative)

1. Eventuali misure sanitarie di sicurezza specifiche per lo svolgimento delle prove d'esame in aggiunta a quelle vigenti sono definite dalle Linee Guida del Consiglio di Dipartimento Istruzione e approvate dal Gruppo di Lavoro Emergenza COVID-19.

Allegato A - TABELLE DI CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi di Allegato A alla Legge 20/2019	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello alto o basso della fascia di credito).

Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi di Allegato A alla Legge 20/2019 Allegato 3 al Decreto-Legge 121/2020, comma 1septies	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6^*$	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello alto o basso della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'Allegato 3, articolo 1, commi 1septies, 1octies, 1novies del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n. 121.

*Ai sensi dell'articolo 1, commi 1ter e 1septies del DL 121/2020, per il solo anno scolastico 2019/2020 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore a 1 punto.

Tabella C – Attribuzione del credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6^*$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

Criteria e modalità relativi alle valutazioni finali degli allievi, ivi compresi gli scrutini finali, alla composizione delle Commissioni d'esame e allo svolgimento delle prove dell'Esame di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base, limitatamente all'Anno Formativo 2020/2021.

Art. 1

(Valutazioni finali degli allievi)

1. La valutazione finale degli allievi, compresi gli scrutini finali di ammissione all'anno successivo e agli esami, viene effettuata applicando i criteri stabiliti dall'Allegato A del Regolamento del Centro di Formazione Professionale (settembre 2019), tenendo conto, oltre ai voti e ai giudizi maturati nelle verifiche scritte e orali, della partecipazione attiva, dell'impegno e del rispetto delle scadenze delle consegne, anche durante lo svolgimento della Didattica a Distanza.

Art. 2

(Documentazione della programmazione svolta)

1. Ciascun insegnante trasmette al Dirigente CFP e ai propri studenti La Relazione e il documento finale della programmazione svolta nell'ambito della propria disciplina, entro il 16 giugno per le classi prime e seconde, entro l'11 giugno 2021 per le classi terze.

Art. 3

(Composizione delle Commissioni d'esame)

1. In deroga all'articolo 6 della Legge 4 marzo 1993 n. 37, così come modificato dall'art. 1 del Decreto – Legge del 10 agosto 2017 n. 95, le prove d'Esame di Qualifica sono sostenute davanti ad una Commissione costituita da un membro nominato dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dal Dirigente del Centro di Formazione Professionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da tutti i docenti del Corso, dal Tutor.

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle Prove d'esame di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base)

1. Le prove d'esame si svolgono nel rispetto del Protocollo Sanitario e Linee guida per l'anno scolastico 2020/2021, adottato con Delibera del Congresso di Stato n. 24 del 21 settembre 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
2. Per le materie dell'Area comune è previsto lo svolgimento di un unico colloquio orale in presenza della durata di almeno 45 minuti, tenendo conto delle programmazioni svolte.
3. Per le materie teoriche dell'Area professionale è previsto lo svolgimento di un unico colloquio orale in presenza, tenendo conto delle programmazioni svolte.
4. Le prove pratiche di Laboratorio vengono eseguite regolarmente in presenza, tenendo conto delle programmazioni svolte, per una durata di 4 ore e 30 minuti per tutti i settori di indirizzo.